



CONTRIBUTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO Anno 2026

Art.1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), in ottemperanza alle finalità di cui all'art.3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo XIV del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente e nel limite degli stanziamenti determinati dal Consiglio di amministrazione, eroga contributi in favore di iscritte e iscritti all'Ente, al fine di agevolare e supportare la/il professionista e il suo nucleo familiare nella conciliazione tra attività professionale e gestione dei figli.

Art.2 - SOGGETTI DESTINATARI

Possono beneficiare del contributo, di cui all'art. 1 del presente bando, le iscritte e gli iscritti all'Ente in attività, che abbiano figli minori fiscalmente a carico, di età non inferiore a 1 (uno) anno e non superiore a 14 (quattordici) anni, interamente compiuti entro il 2026.

Rientrano pertanto nella fascia di età utile per l'accesso al contributo i figli **nati tra il 01 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025.**

Laddove la/il richiedente abbia più di un figlio con i requisiti utili per accedere al contributo di cui al successivo art. 3, potrà formulare domanda per uno solo di essi.

Art. 3 - REQUISITI AMMINISTRATIVI

Il contributo è corrisposto ai soggetti di cui al precedente art. 2 che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) siano in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti;
- b) abbiano versato almeno un intero anno di effettiva contribuzione;

Ne consegue che possono accedere al presente bando le Iscritte e gli Iscritti che hanno effettuato l'iscrizione all'Ente entro e non oltre il 31/12/2024.

- c) abbiano conseguito un corrispettivo lordo medio annuo, derivante dalla libera professione di psicologo, non superiore a Euro 20.000 (ventimila/00) nel triennio precedente la domanda o nel minor periodo nel caso in cui l'iscrizione all'Ente sia di durata inferiore ai tre anni.

In caso di superamento della soglia reddituale prevista, sarà automaticamente inibita la compilazione della domanda on-line, con conseguente impossibilità di provvedere alla relativa trasmissione in Area Riservata secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all'accesso al contributo, l'iscritta o l'iscritto che non risulti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, dovrà procedere alla relativa regolarizzazione entro e non oltre il termine perentorio di **15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente**, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

Non costituisce condizione di regolarità contributiva l'aver aderito ad un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Ente, per il quale siano ancora in corso i relativi pagamenti.

Eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza della medesima istanza.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'importo del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo concorrerà alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e il contributo verrà liquidato per la sola differenza.

Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), se l'iscritto o l'iscritto non avrà provveduto alla piena regolarizzazione della sua posizione contributiva, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente, non sarà dato ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile con l'eventuale percepimento di analoghe provvidenze pubbliche o private di natura assistenziale finalizzate ad agevolare la conciliazione tra attività professionale e gestione dei figli.

Art.4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata, **esclusivamente in via telematica**, entro il **termine ultimo del 31 marzo 2026**, a pena di inammissibilità della stessa, accedendo alla sezione "Prestazioni Assistenziali" dell'Area Riservata del sito internet dell'Ente <https://areariservata.enpap.it/home/>.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di inammissibilità, copia informatica della seguente documentazione:

- **fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità** del richiedente;
- **dichiarazione dello stato di famiglia** (in corso di validità vale a dire non antecedente a sei mesi al momento della presentazione della domanda).

Per l'idoneità delle dichiarazioni di stato di famiglia, fanno fede le certificazioni rilasciate dal Comune di residenza nonché quelle richieste tramite il **portale ANPR** (<https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-cittadino/certificati/>), ancorché non rilasciate con bollo.

Non possono essere considerati validi per il completamento dell'attività istruttoria eventuali facsimile, anteprime di certificati oppure i documenti privi di timbro e firma, in quanto non idonei ai fini amministrativi.

A corredo della richiesta, è prevista la trasmissione dell'**attestazione ISEE in corso di validità** del nucleo familiare del richiedente, riferita all'ultima annualità fiscalmente disponibile. La mancata presentazione del modello ISEE non comporta l'inammissibilità della domanda, ferma restando l'attribuzione, per tale parametro, di un punteggio pari a zero ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di **irregolarità formali** e non sostanziali rilevate negli allegati alla domanda, eventuale documentazione integrativa, necessaria per l'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata **entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni** dalla richiesta di integrazione da parte dell'Ente, a pena di decadenza della domanda. L'invio deve essere effettuato accedendo nuovamente alla domanda già presentata in Area Riservata. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato determineranno **la decadenza della domanda** che, pertanto, non sarà

considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

Con la presentazione della domanda, la/il richiedente autorizza l'Ente ad avvalersi di strumenti di verifica dei dati e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 inerenti alla condizione reddituale e alla composizione del nucleo familiare. **L'accertamento dell'assenza dei requisiti che hanno dato titolo al contributo, anche posteriormente alla relativa erogazione, comporterà la decadenza dal beneficio, con eventuale ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.**

Casistiche:

- 1) **Iscritto all'Ente con più di un figlio minore** fiscalmente a carico, nato tra il 01 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025;

Laddove il richiedente abbia più di un figlio con i requisiti utili per accedere al contributo di cui al presente bando, potrà formulare domanda per uno solo di essi.

- 2) **Genitori entrambi iscritti all'Ente con un figlio minore** fiscalmente a carico, nato tra il 01 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025;

Ove ricorra tale condizione, potrà essere presentata domanda da uno solo dei due genitori iscritti all'Ente.

- 3) **Genitori entrambi iscritti all'Ente con due o più figli minori** fiscalmente a carico, nati tra il 01 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2025.

Ove ricorra tale condizione, ai fini dell'erogazione del contributo potrà essere presentata domanda da entrambi i genitori iscritti all'Ente, rispettivamente, per un solo figlio ciascuno.

Le suddette casistiche sono riassunte nello schema seguente:

Rapporto numero Iscritti/Numero figli minori a carico/Domande ammissibili		
N.ro iscritte/i all'Ente	N.ro Figli minori	N.ro Domande
1	1	1
1	2 o più	1
2	1	1
2	2 o più	2

Art.5 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

L'entità del contributo pro capite non può superare l'importo lordo di euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun richiedente.

Fermo restando i requisiti di età riferiti ai figli come indicati al precedente art. 2, la misura del contributo per la conciliazione vita-lavoro è fissata:

- a) in euro 1.000,00 (mille/00) per i figli minori fiscalmente a carico fino a 5 anni di età;
b) in euro 500,00 (cinquecento/00) per i figli minori fiscalmente a carico da 6 a 14 anni di età.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta e, all'esito dell'istruttoria, provvederà ad erogare il contributo in base ad una graduatoria formata tenendo conto dei seguenti parametri:

a) misura dell'indicatore risultante dalla compilazione del modello ISEE:

Rapporto - ISEE/Punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 10.000,00	10 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00	9 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00	8 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00	7 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	6 punti
Oltre € 30.000,00 - Fino a € 35.000,00	5 punti
Oltre € 35.000,00 - Fino a € 40.000,00	4 punti
Oltre € 40.000,00 - Fino a € 45.000,00	3 punti
Oltre € 45.000,00 - Fino a € 50.000,00	2 punti
Oltre € 50.000,00	1 punto
Modello ISEE non presentato	0 punti

b) numero componenti **fiscalmente a carico** del nucleo familiare:

Rapporto numero componenti a carico nucleo familiare/Punteggio	
Numero componenti a carico del nucleo familiare	Punteggio attribuito
Fino a 1 componente	punti n. 0
2 componenti	punti n. 2
3 componenti	punti n. 4
4 componenti	punti n. 5
5 componenti	punti n. 6
Oltre 5 componenti	punti n. 8

c) numero dei figli minori **fiscalmente a carico**:

Rapporto nucleo monogenitoriale/Punteggio	
Nucleo Monogenitoriale	Punteggio attribuito
Sì	punti n. 10
No	punti n. 2

d) età del figlio minore **fiscalmente a carico** per il quale è formulata la domanda:

Rapporto età figlio a carico/Punteggio	
Età figlio minore all'atto della domanda	Punteggio attribuito
Da 1 a 5 anni	punti n. 3
Da 6 a 14 anni	punti n.1

Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste validamente presentate, si procederà alla liquidazione dei contributi assistenziali in base all'ordine di graduatoria.

Laddove risultino posizioni con parità di punteggio, sarà considerato, quale criterio di priorità, il minor valore dell'indicatore ISEE. Pertanto, verrà data priorità a coloro i quali hanno presentato il modello ISEE, rispetto a coloro che non lo hanno inviato, avvalendosi della facoltà di cui al precedente art. 4.

In caso di permanenza di posizioni *ex aequo*, saranno utilizzati, quali ulteriori criteri per l'attribuzione del beneficio, il requisito della minore età del figlio fiscalmente a carico e, in subordine, quello del maggior numero di familiari a carico.

Art. 6 - INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione SERVIZI PER TE “[Contributo per la conciliazione vita-lavoro](#)”. L'ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di contributo è il Servizio Welfare cui è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in [Area Riservata](#) selezionando tra le informazioni generali (tipologia richiesta) l'argomento “Contributo per la conciliazione vita-lavoro”. È, altresì, possibile contattare il predetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

* * *

Roma, febbraio 2026

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Federico Conte